

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 15.04.2026, tenutasi in videoconferenza, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-30/2025-2026: RECLAMO della Società GSD Fani Olimpia (Gara del Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali ASD DOMIO – GSD FANI OLIMPIA del 22/03/2026) avverso le decisioni adottate dal GST pubblicate sul CU n. 76 della Delegazione di Trieste dd 26/03/2026 in relazione alla inibizione del proprio tesserato, sig. JANKOVIC Ivan, con effetti fino al 27.06.2026

Con provvedimento pubblicato sul C.U. della Delegazione Provinciale di Trieste n. 76 del 26 marzo 2026, il G.S.T. della medesima Delegazione, in relazione ai fatti accaduti nel corso e al termine della gara Domio – Fani Olimpia, valevole per il Campionato Provinciale Giovanissimi U15 Girone A, disputata in data 22 marzo 2026 presso l'impianto Mattonaia di Domio (TS), disponeva *l'allontanamento del dirigente Ivan JANKOVIC dal recinto di gioco per essersi espresso in modo aggressivo ed irrispettoso nei confronti degli avversari, per poi aggredire fisicamente i dirigenti avversari strattoneando loro le giacche; veniva diviso dagli stessi solo grazie all'intervento dei calciatori. Viene ritenuta congrua l'applicazione dell'inibizione fino al 27/06/2026 in ragione del fatto che le condotte si sono realizzate alla presenza di calciatori minorenni.*

Avverso il suddetto provvedimento, la GSD FANI OLIMPIA depositava regolare reclamo. Con Decreto del Presidente dell'8 aprile 2026, adottato ai sensi degli artt. 76 e 77 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (CGS), veniva fissata l'udienza camerale per il giorno 15 aprile 2026, ore 14.30, in modalità videoconferenza, con termine per il deposito di memorie.

All'udienza del 15 aprile 2026, svoltasi da remoto, la parte reclamante, nella persona del Presidente Paolo De Stefani, veniva ammessa a esporre oralmente le proprie difese, insistendo per l'annullamento della sanzione ovvero, in subordine, per la sua riduzione, nella misura ritenuta equa e di giustizia nonché per l'ammissione della prova testimoniale mediante l'audizione di sei soggetti indicati nell'atto di reclamo.

Motivi del reclamo- Con reclamo del 6 aprile 2026, la G.S.D. Fani Olimpia, nella persona del Presidente Paolo De Stefani, impugnava la decisione deducendo: la contestazione della ricostruzione fattuale contenuta nel referto; l'assenza di diretta percezione da parte dell'arbitro di alcune frasi sanzionate (episodio "*de relato*"); la qualificazione della condotta di JANKOVIC come reazione sproporzionata ma giustificata da comportamenti scorretti altrui; la sproporzione della sanzione irrogata.

A corredo del reclamo, la società richiedeva l'audizione di sei soggetti indicati come testimoni: Paolo De Stefani, Michele Sponza (dirigenti in panchina), nonché Walter Reggente, Valentina Favento, Maria Miceli ed Enrico Aiello (presenti a bordo campo).

Il reclamo è infondato e va rigettato, nei termini che seguono

Nel merito- Nel caso di specie, l'arbitro ha descritto nel referto di gara e nelle successive precisazioni, in modo dettagliato e coerente.

Durante la gara: espulsione del dirigente per comportamento qualificato come "condotta violenta" e interferenza nel regolare svolgimento della competizione, con atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'ufficiale di gara.

A seguito della gara: condotta ulteriormente sanzionata tramite apposita segnalazione disciplinare per fatti occorsi negli spazi post-gara, con riferimento ad episodi di aggressione fisica – descritti

come strattonamento delle giacche – nei confronti di dirigenti avversari. Si precisa che il GST non ha dato rilievo alle circostanze non direttamente percepite dall'arbitro.

Il Giudice Sportivo Territoriale, valorizzando il compendio documentale offerto dal referto e dall'integrazione successivamente trasmessa dall'arbitro a mezzo e-mail, irrogava al tesserato JANKOVIC la sanzione dell'inibizione fino al 27 giugno 2026, ritenendo la condotta complessivamente connotata da particolare gravità anche in ragione del contesto (campionato giovanile, presenza di calciatori minorenni).

All'esito dell'esame degli atti ufficiali di gara — referto dell'arbitro (sezione AIA di Trieste), supplemento di precisazioni acquisito dalla Delegazione Provinciale, e comunicato di primo grado — il Collegio accertava che il comportamento complessivamente tenuto dal sig. JANKOVIC Ivan nella gara del 22 marzo 2026 integra plurime violazioni.

L'ordinamento sportivo nazionale, operando in un regime di autonomia riconosciuta dallo Stato, si è dotato di un apparato normativo e sanzionatorio finalizzato a tutelare non solo il corretto svolgimento delle competizioni, ma anche e soprattutto i valori etici che ne costituiscono la base. Al vertice di questa architettura si colloca il principio di lealtà, probità e correttezza, codificato nell'articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Per consolidata giurisprudenza sportiva, tale norma non rappresenta una semplice disposizione programmatica o una regola di chiusura di natura residuale, bensì una clausola generale la cui natura precettiva deve informare ogni comportamento che abbia riflesso nel consesso associativo. La violazione di tali doveri costituisce una condotta sanzionabile in via autonoma, indipendentemente dalla sussistenza di altre violazioni specifiche, poiché attiene all'essenza stessa dell'appartenenza all'ordinamento federale.

Nel caso che ci occupa, ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, i dirigenti sono tenuti a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, correttezza e probità, garantendo un ambiente sicuro e rispettoso, in particolare nei confronti dei giovani tesserati. La condotta aggressiva e irrispettosa posta in essere dal dirigente nei confronti dei tecnici avversari, peraltro alla presenza di minori, integra una violazione degli artt. 4 comma 1 e 39 CGS, aggravata ai sensi dell'art. 14 per il ruolo di responsabilità rivestito e per l'esposizione dei minori a comportamenti diseducativi.

In particolare:

Violazione dell'art. 4, comma 1- (Principi di lealtà, correttezza e probità). L'art. 4, comma 1, CGS impone a tutti i tesserati di comportarsi, in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, secondo i principi di lealtà, correttezza e probità. (tra le altre: CORTE FEDERALE D'APPELLO -SEZIONE I - decisione-n-0061-cfa-dell11-dicembre-2024) Il dirigente Ivan JANKOVIC, in quanto dirigente tesserato della G.S.D. Fani Olimpia, è soggetto agli obblighi di cui al richiamato articolo. La condotta accertata – connotata da aggressività fisica (strattonamento delle giacche nei confronti di dirigenti avversari), avvenuta in un'area non soggetta alla diretta vigilanza dell'ufficiale di gara (area parcheggio) successivamente descritta nell'integrazione e-mail dell'arbitro; l'atteggiamento intimidatorio protrattosi oltre la conclusione della gara – si pone in palese violazione dei principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità che devono informare ogni comportamento riferibile all'attività sportiva. Tale violazione assume connotati di particolare rilievo nel contesto di un campionato giovanile di categoria Under 15. Il dirigente sportivo, nella sua veste di figura di riferimento per i calciatori minorenni, è tenuto a incarnare e promuovere i valori dello sport, fungendo da modello comportamentale positivo. Il tenore della condotta accertata – aggressione fisica, atteggiamento minaccioso in presenza dei ragazzi e dei loro accompagnatori – rappresenta una gravissima antitesi rispetto a tale funzione educativa, concretizzando una violazione qualificata e consapevole dell'art. 4 CGS FIGC.

Violazione dell'art. 39 CGS FIGC- Condotta gravemente antisportiva: la predetta condotta si attesta altresì come gravemente antisportiva, in ragione del contegno intenzionalmente intimidatorio e irrispettoso, idoneo a turbare il regolare svolgimento della gara, pur in assenza di violenza fisica grave. Rientrano in tale nozione le condotte che, per modalità e contesto, risultano suscettibili di degenerare in violenza e ledono il decoro e l'ordine sportivo

Violazione delle norme sulla tutela dei minori e Safeguarding: nello specifico, oltre che in correlazione sistematica con l'art. 4 CGS, il comportamento è in aperto contrasto con le linee guida federali sulla protezione dei minori, configurando un atto che nuoce allo sviluppo morale e sociale dei giovani atleti. Tale circostanza è stata correttamente valutata dal Giudice Sportivo di primo grado come elemento di determinazione della sanzione, la cui entità – inibizione fino al 27 giugno 2026 – si appalesa proporzionata alla gravità dei fatti, ex art. 9 CGS — che disciplina le tipologie e la graduazione delle sanzioni irrogabili a dirigenti, soci e tesserati

La giurisprudenza FIGC è costante nel ritenere che la presenza di calciatori minorenni costituisca circostanza aggravante ai sensi dell'art. 14 CGS, anche quando la condotta violenta o aggressiva coinvolge esclusivamente soggetti adulti. In tal senso si sono espresse la CSA (decisioni n. 0086/2025 e n. 0076/2025) e la giurisprudenza in materia di safeguarding, che valorizzano la funzione educativa dei dirigenti e la necessità di tutelare i minori da comportamenti diseducativi. Tale principio è coerente con l'impostazione della CFA, Sezioni Unite, decisione n. 0092/2024-2025, che riconosce la centralità dei valori educativi tutelati dall'art. 4 CGS.»

Quanto al referto e al suo valore probatorio, si evidenzia che l'art. 61, comma 1, CGS FIGC dispone che: *"I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."* Tale norma attribuisce ai referti degli ufficiali di gara – e alle loro eventuali integrazioni – un'efficacia probatoria privilegiata nell'ordinamento sportivo, fondata sulla terzietà e sull'imparzialità dell'arbitro quale ufficiale di gara. Il referto, ivi inclusa l'integrazione trasmessa a mezzo e-mail, costituisce dunque piena prova delle condotte ivi descritte.

Questa Corte ritiene che il referto relativo alla gara Domio – Fani Olimpia e la relativa integrazione forniscano un quadro fattuale preciso, coerente e circostanziato della condotta del dirigente JANKOVIC: l'aggressività durante la gara, l'espulsione del dirigente, i successivi episodi verificatisi negli spazi post-gara sono descritti con precisione e risultano tra loro coerenti. Il compendio documentale così formato integra quella "piena prova" richiesta dall'art. 61, comma 1, CGS FIGC e non può essere scalfito da ricostruzioni alternative di parte.

La società reclamante ha valorizzato il fatto che l'arbitro avrebbe impiegato formule dubitative (del tipo "dovrebbero", "sarebbero") in relazione ad alcuni addebiti, segnalando altresì di non aver sentito personalmente un'espressione in particolare.

Tuttavia, la Corte rileva che, nel caso in esame, le condotte per le quali è stata irrogata la sanzione dell'inibizione si fondano su accertamenti direttamente percepiti dall'ufficiale di gara: l'aggressione fisica (strattonamento delle giacche), le proteste violente durante la gara e il comportamento violento nelle zone adiacenti al campo di gioco sono tutti episodi che l'arbitro ha descritto come personalmente constatati. L'episodio "de relato" – relativo a una singola frase che l'arbitro dichiara di non aver udito personalmente – rappresenta un elemento marginale e non costitutivo della fattispecie sanzionatoria principale. Esso, pertanto, non è idoneo a inficiare la validità dell'intero impianto probatorio né la legittimità della sanzione irrogata, che trova fondamento autonomo e sufficiente negli episodi direttamente percepiti.

Inoltre, l'art. 61, comma 1, CGS FIGC attribuisce al referto la forza di "piena prova", con conseguente prevalenza gerarchica rispetto alle testimonianze di parte. Tale assetto normativo risponde a una precisa scelta di sistema: garantire la certezza e la stabilità delle decisioni arbitrali, preservare l'autorevolezza dell'ufficiale di gara quale soggetto terzo e imparziale e assicurare la celerità dei procedimenti disciplinari.

Nel caso di specie, la G.S.D. Fani Olimpia ha richiesto l'audizione di sei soggetti (Paolo De Stefani, Michele Sponza, Walter Reggente, Valentina Favento, Maria Miceli ed Enrico Aiello), tutti riconducibili alla sfera della società reclamante o comunque presenti in qualità di spettatori schierati dalla parte della stessa. La richiesta è finalizzata a ottenere una ricostruzione alternativa

degli episodi già accertati nel referto, prospettando una versione dei fatti che ridimensioni o escluda la responsabilità del dirigente JANKOVIC.

Questa Corte ritiene la richiesta istruttoria inammissibile per le seguenti ragioni:

- a- le testimonianze richieste sono dirette esclusivamente a contraddire le risultanze del referto per i fatti che l'arbitro ha descritto come direttamente percepiti, operazione non consentita dal sistema della fede privilegiata di cui all'art. 61 CGS FIGC; tutti i soggetti indicati sono espressione di una parte processuale o comunque soggetti il cui interesse è palesemente orientato, con conseguente impossibilità di attribuire alle loro eventuali dichiarazioni un valore probatorio sufficiente a scardinare la presunzione di veridicità del referto.
- b- A prescindere dall'inammissibilità giuridica, la prova testimoniale richiesta si appalesa altresì irrilevante ai fini del decidere, poiché diretta soltanto a ottenere una diversa valutazione di fatti già accertati.
- c- la richiesta di prova non è capitolata. I testimoni sono chiamati a riferire una versione dei fatti che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe risultare semplicemente alternativa a quella del referto, senza tuttavia essere sorretta da alcun riscontro oggettivo. Si tratta, in sostanza, di prova meramente "sostitutiva" della percezione arbitrale, come tale inidonea a essere ammessa nel processo sportivo.

La G.S.D. Fani Olimpia ha prospettato la condotta del dirigente JANKOVIC come reazione – sebbene eccessiva – a comportamenti scorretti posti in essere da soggetti della squadra avversaria o presenti a bordo campo, invocando implicitamente una sorta di attenuazione della responsabilità per "provocazione".

Questa Corte non può accogliere tale tesi difensiva. Anche a voler ammettere, in via puramente ipotetica e non provata, che il dirigente JANKOVIC abbia assistito a comportamenti scorretti altrui, ciò non giustifica in alcun modo la reazione aggressiva accertata: l'aggressione fisica ai dirigenti avversari, il linguaggio offensivo e minaccioso protratto in diversi contesti spaziali e temporali, e la complessiva condotta intimidatoria non possono essere ricondotti a una risposta proporzionata ad alcuna provocazione. La stessa difesa della società reclamante, del resto, ha riconosciuto che i comportamenti contestati sono stati "posti in atto" dal proprio tesserato, limitandosi a invocare la riduzione della sanzione per sproporzione della reazione: ammissione che conferma la fondatezza dell'accertamento del Giudice Sportivo territoriale.

In ogni caso, l'ordinamento sportivo non prevede la "provocazione" come causa esimente o attenuante codificata, spettando esclusivamente all'organo di giustizia sportiva competente valutare la congruità della sanzione anche tenuto conto del contesto complessivo. Nel caso di specie, tale valutazione è stata effettuata correttamente dal Giudice di primo grado, che ha motivato adeguatamente la misura dell'inibizione, richiamando la gravità della condotta e la presenza di calciatori minorenni.

Un elemento di fondamentale importanza, emerso solo durante il giudizio d'appello, riguarda la reale qualifica di Ivan JANKOVIC. Sebbene nel comunicato ufficiale n. 76 del GST egli veniva sanzionato come "Dirigente" con inibizione fino al 27 giugno 2026, la sua posizione contrasta con le evidenze di cui alla distinta di gara (Allenatore in seconda) e con le ammissioni rese in udienza.

Nell'udienza del 15 aprile 2026, il Presidente della G.S.D. Fani Olimpia, sig. Paolo De Stefani, interrogato sull'effettivo ruolo dell'incolpato ha dichiarato esplicitamente che per la categoria Giovanissimi U15 "la società non dispone di allenatori, ma manda in panchina, indicandoli nella distinta, due dirigenti".

La partecipazione ai campionati giovanili agonistici organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico (SGS) e dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) è subordinata al rispetto di requisiti minimi inderogabili in materia di conduzione tecnica. Tali obblighi sono dettagliati annualmente nel Comunicato Ufficiale n. 34 del Settore Tecnico e nel Comunicato Ufficiale n. 1 del SGS.

Sulla base delle evidenze del Comunicato Ufficiale n. 34, riferito alla stagione 2025/2026 - emerge in modo inequivocabile che anche per i campionati provinciali Under 15 è richiesto un tecnico abilitato in possesso di una qualifica non inferiore alla licenza UEFA C (o titoli equiparati come Istruttore Giovani Calciatori ante 1998). L'indicazione "obbligatorio" contenuta nel testo normativo implica che la società non possa derogare a tale requisito, né possa presentare liste gara prive di un tecnico abilitato che eserciti effettivamente la conduzione.

Considerato che dalle affermazioni del Presidente del Fani Olimpia, in ordine al reale ruolo svolto dal sig Ivan JANKOVIC (allenatore in seconda) con riferimento alla competizione all'esame, questo Collegio ritiene sussistenti gli elementi suscettibili di integrare una notizia di possibili violazione delle norme federali, dispone la contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti, le valutazioni e le determinazioni di competenza di quest'ultima.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta l'infondatezza del reclamo, lo respinge confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti e le valutazioni di cui in motivazione.

Dispone il definitivo incameramento del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.